

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 202 Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

Documenti collegati:

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Cass. n. 27940/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)</u>

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di

<u>Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)</u>

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2 Phoca PDF



202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione – Ragioni

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 202 Effetti della domanda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente | recome modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 202

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01)

Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni. Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01)

Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del fideiussore del fallito - Operatività. La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del

fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello